

21. Il Governo lascia decorrere un tempo sufficiente, durante il quale il Popolo abbia avuto ogni mezzo di abituarsi all'uso delle nuove misure o de' nuovi pesi. Questo tempo però non può eccedere i tre anni da contarsi dal giorno in cui volontariamente, giusta l'articolo 14 e coattivamente a tenore degli articoli 15 16 17 18 e 19 le recenti misure e pesi saranno stati rispettivamente posti in corso. Compiuto il triennio è proclamata la corrispondente abolizione delle misure e dei pesi antichi.

22. Ogni pubblico venditore, che dopo la seguita proclamazione suddetta ritiene nel luogo ove esercita il traffico, misure e pesi aboliti, ed ognuno che ne fa uso nel contrattare, è punito con la multa di *lire centotrenti*.

23. Chi altera in qualunque modo le nuove misure, e i nuovi pesi, o fa uso delle misure o pesi alterati, incorre nella pena di *lire seicento*, salvo il disposto dalle veggianti Leggi relativamente ai delitti del falso.

24. La replicata contravvenzione al disposto nei due articoli precedenti è punito con *tre mesi* di carcere, oltre la duplicazione della multa.

25. Le multe nella presente Legge inflitte ai contravventori si applicano per una metà al Tesoro pubblico, per l'altra metà al denunciante.